

Rag. Zagaria Vincenza Lorenza
Commercialista - Revisore dei Conti

20090 Trezzano s/n - via Pasolini 3/b

Tel.-Fax 02.4459910 e-mail: zagaria@studiozagaria.com

Sito: www.studiocommercialistazagaria.it

Trezzano s/n, 9 Maggio 2022

Spett.li Clienti
Loro indirizzi

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO (CARTE DI DEBITO E DI CREDITO)

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022, **a decorrere dal 30.6.2022**, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30= euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito (Bancomat) e una carta di credito.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - OBBLIGHI COMUNICATIVI A CARICO DEGLI OPERATORI FINANZIARI

L'art. 18 co. 4 del DL 36/2022 estende gli obblighi comunicativi previsti a carico degli operatori finanziari dall'art. 22 co. 5 del DL 124/2019.

Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022 gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi della generalità degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante i medesimi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

